

COMUNICATO UFFICIALE N° 17

Stagione Sportiva 2017-'18

In questo Bollettino sono pubblicati le decisioni della Commissione Giudicante per le Attività Ufficiali della STRUTTURA CALCIO UISP di TARANTO.

SOMMARIO:

- Calcio a 11 – Campionato Provinciale
- Calcio a 8 – Teste di Calcio
- Calcio a 7 – Massafra
- Calcio a 6 – A.S.D. Maracanà Massafra
- Calcio a 5 – Statte

Comunicato composto da 07 pagine
Pubblicato alle ore 22:00 del 21 gennaio 2018

Calcio a 11 – Campionato Provinciale

La Commissione Giudicante Struttura Calcio Uisp Taranto, esaminata la documentazione del Direttore di Gara riguardante i momenti dell'incontro ufficiale fra le squadre identificate con il nome di **BABELE PULSANO E PANIFICIO D'AQUINO - ALLIANZ**, sanziona quanto segue:

- 1) Visto l'articolo 18 del Regolamento Disciplinare (di seguito RD) – Atto di violenza - determina per il sig. **SAMBA KEBE**, del **BABELE PULSANO**, in applicazione dell'art. 137, per aver commesso atti di violenza in azione di gioco, mesi 1 (uno) di squalifica;
- 2) Visto l'articolo 19 del RD – Atto di violenza - determina per il sig. **SULAYMAN KONE**, del **BABELE PULSANO**, in applicazione dell'art. 137, per aver commesso atti di violenza in azione di gioco, mesi 1 (uno) di squalifica;
- 3) In applicazione dell'art. 128, espulsione per somma di ammonizione in campo, determina per il sig. **BASILE ANTONIO**, del **PANOFICIO D'AQUINO – ALLIANZ**, una (1) giornata di squalifica da scontare a partire dalla prima partita utile del campionato.

La Commissione Giudicante Struttura Calcio Uisp Taranto, esaminata la documentazione del Direttore di Gara riguardante i momenti dell'incontro ufficiale fra le squadre identificate con il nome di **CASCARANO SPORT E BABELE GROTTAGLIE**, sanziona quanto segue:

- 1) Visto l'articolo 18 del Regolamento Disciplinare (di seguito RD) – Atto di violenza - determina per il sig. **DANJO SAINEY**, del **BABELE GROTTAGLIE**, in applicazione dell'art. 137, per aver commesso atti di violenza in azione di gioco, mesi 1 (uno) di squalifica;
- 2) Visto l'articolo 19 del RD – Atto di violenza - determina per il sig. **SCHENA LUCA**, del **CASCARANO SPORT**, in applicazione dell'art. 137, per aver commesso atti di violenza in azione di gioco, mesi 1 (uno) di squalifica;
- 3) Visto l'articolo 19 del RD – Atto di violenza - determina per il sig. **PALAGIANO ANGELO**, del **CASCARANO SPORT**, in applicazione dell'art. 137, per aver commesso atti di violenza in azione di gioco, mesi 1 (uno) di squalifica;

La Commissione Giudicante Struttura Calcio Uisp Taranto, esaminata la documentazione del Direttore di Gara riguardante i momenti dell'incontro ufficiale fra le squadre identificate con il nome di BABELE PULSANO E PICCOLO FIAMMA, sanziona quanto segue:

- 1) Visto l'articolo 18 del RD – Atto di violenza - determina per il sig. SULAYMAN JARJUSEY, del BABELE PULSANO, in applicazione dell'art. 137, per aver commesso atti di violenza in azione di gioco, mesi 6 (sei) di squalifica;

- 3) In applicazione dell'art. 128, espulsione per somma di ammonizione in campo, determina per il sig. IBRAHIM TOUNKARA, del BABELE PULSANO, una (1) giornata di squalifica da scontare a partire dalla prima partita utile del campionato.

Calcio a 8 – Teste di Calcio

La Commissione Giudicante Struttura Calcio Uisp Taranto, esaminata la documentazione del Direttore di Gara riguardante i momenti dell'incontro ufficiale fra le squadre identificate con il nome di REAL GOLD E SHAMPOO & COCCOLE, sanziona quanto segue:

- 1) Visto l'articolo 14 del RD – Offesa, ingiuria e sputo - determina per il sig. CINQUE FRANCESCO, del SHAMPOO & COCCOLE, in applicazione dell'art. 130, per offese una (1) giornata di squalifica da scontare a partire dalla prima partita utile del campionato;

La Commissione Giudicante Struttura Calcio Uisp Taranto, esaminata la documentazione del Direttore di Gara riguardante i momenti dell'incontro ufficiale fra le squadre identificate con il nome di 10 DECIMI E ABC AUTOCARROZZERIA FEDELE, sanziona quanto segue:

- 2) Visto l'articolo 13 del RD – Proteste o/e comportamenti irrispettosi - determina per il sig. FASANO GIACOMO, del 10 DECIMI, in applicazione dell'art. 129, per comportamenti irrispettosi nei confronti del DG una (1) giornata di squalifica da scontare a partire dalla prima partita utile del campionato;

Inoltre,

- 3) Visto l'articolo 46/b del RD – determina per il sig. GALLINA DOMENICO, del SHAMPOO & COCCOLE, in applicazione dell'art. 127, per somma ammonizione in gare differenti, una (1) giornata di squalifica da scontare a partire dalla prima partita utile del campionato;

Calcio a 7 – Massafra

La Commissione Giudicante Struttura Calcio Uisp Taranto, esaminata la documentazione del Direttore di Gara riguardante i momenti dell'incontro ufficiale fra le squadre identificate con il nome di IMMOBILIARE ANCONA E IMPRESSIO, sanziona quanto segue:

- 1) Visto l'articolo 17 del RD – Scorrettezza - determina per il sig. DONVITO LUIGI, del IMMOBILIARE ANCONA, in applicazione dell'art. 135, per scorrettezza in fase di gioco, una (1) giornata di squalifica da scontare a partire dalla prima partita utile del campionato;
- 2) In applicazione dell'art. 128, espulsione per somma di ammonizione in campo, determina per il sig. MUSELLA SILVIO, del IMPRESSIO, una (1) giornata di squalifica da scontare a partire dalla prima partita utile del campionato.

Calcio a 6 – A.S.D. Maracanà Massafra

La Commissione Giudicante Struttura Calcio Uisp Taranto, esaminata la documentazione del Direttore di Gara riguardante i momenti dell'incontro ufficiale fra le squadre identificate con il nome di DEL PRETE SCAVI E BOCCONI, sanziona quanto segue:

- 1) In applicazione dell'art. 128, espulsione per somma di ammonizione in campo, determina per il sig. D'ONGHIA GIANLUCA, del DEL PRETE SCAVI, una (1) giornata di squalifica da scontare a partire dalla prima partita utile del campionato.

Esaminata la documentazione del Direttore di Gara riguardante i momenti dell'incontro ufficiale fra le squadre identificate con il nome di POGGIBONSI E NEW EDIL, sanziona quanto segue:

- 2) In applicazione dell'art. 128, espulsione per somma di ammonizione in campo, determina per il sig. MONTEMURRO GIUSEPPE, del POGGIBONSI, una (1) giornata di squalifica da scontare a partire dalla prima partita utile del campionato.

Inoltre,

- 1) Visto l'articolo 46/b del RD – determina per il sig. MARTUCCI NAZARENO, del TROCADERO, in applicazione dell'art. 127, per somma ammonizione in gare differenti, una (1) giornata di squalifica da scontare a partire dalla prima partita utile del campionato;

Calcio a 5 – Statte

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE di Prima Istanza, esaminati i documenti ufficiali in suo possesso, non emana nessuna sanzione disciplinare.

Per quanto sanzionato si dà attuazione immediata alle squalifiche disposte da codesta Struttura Calcio UISP Taranto.

f.to Commissione Giudicante Struttura Calcio UISP Taranto